



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 24 DEL 09.06.2020**

**OGGETTO:** Ordinanza *ex art.* 50 D. Lgs. 267/2000 - Misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in attuazione e integrazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale. **Revoca Ordinanza Sindacale n. 60 del 22.08.2019-**

## IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del *“rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, per mesi sei;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.05.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana e da ultimo la n. 22 del 02.06.2020;

**Preso atto** delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/94/CR01/COV19, allegate alla citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020;

**Rilevato** che la citata Ordinanza del P.R.S. n. 22/2020 autorizza altresì, all'art. 9 c. 4, a partire dal 8 giugno 2020, *“l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020”*;

**Dato atto** che le linee guida citate nel suddetto articolo allo stato non risultano approvate dalla Regione;

**Vista** la propria Ordinanza Sindacale n. 60 del 22.08.2019;

**Ravvisata** l'urgenza e la necessità di dare attuazione alle misure di contenimento del fenomeno epidemico come individuate nel D.P.C.M. del 17.05.2020 e nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.06.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale *“...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali...”*;

**Visti:**

- la L. 25.08.1991, n. 287;
- il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59;
- la L.R. 01.03.1995, n. 18;
- la L.R. 22.12.1999, n. 28;
- l'art. 15 D.L. 09.03.2020, n. 14;

**ORDINA**

a) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristoranti – pub), per i laboratori artigianali (kebab, yogurterie, rosticcerie, forni, creperie e simili), oltre che per le attività di asporto, e per le attività consentite dalla normativa vigente in materia di contenimento del COVID-19 (catering, discoteche, teatri e cinema all'aperto) che l'orario da osservare è il seguente:

- **da Lunedì a Domenica dalle ore 06,00 alle ore 02,00**, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni in materia delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/94/CR01/COV19 e allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020;

b) La revoca di altra Ordinanza Sindacale precedentemente adottata di pari oggetto.

**DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

**SANZIONE DA APPLICARE**

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del c.p.

In caso di accertata violazione delle disposizioni elencate al punto a) verrà applicata la sanzione di € 300,00 così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 81/2009, i cui proventi confluiranno al Comune.

**SANZIONE ACCESSORIA**

L'accertamento di due o più volte delle violazioni di cui al punto a) comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione dell'autorizzazione o della SCIA come di seguito riportato:

- 1) Tre giorni di sospensione dell'autorizzazione o della SCIA a seguito di due violazioni accertate nel corso dell'anno;
- 2) Sette giorni di sospensione dell'autorizzazione o della SCIA a seguito di tre violazioni accertate nel corso dell'anno;
- 3) Revoca dell'autorizzazione o annullamento della SCIA a seguito di oltre tre violazioni accertate nel corso dell'anno;

**DISPONE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e avrà validità fino a nuove disposizioni, salvo eventuali revoche che verranno disposte con provvedimenti statali e/o regionali;

La pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente e all'albo pretorio on-line del Comune di Giardini Naxos, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La notifica, per la relativa esecuzione, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S.

La trasmissione del presente provvedimento: Al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - sopra richiamati - sino all'ultimo D.P.C.M. del 17.05.2020 e all'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.06.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

### **AVVERTE**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Prof. Pancrazio Lo Turco